



Prot. 77579 /RU

## IL DIRETTORE

Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone l'inserimento dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il comma 5-quinquies dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza di rilevanza nazionale, consente di ricorrere al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

Visto il comma 5-quinquies dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che prevede, altresì, che la misura dell'aumento, che non può comunque essere superiore a cinque centesimi al litro, deve essere stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane;

Visto l'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 41102/RU, del 5 aprile 2011, con la quale sono state disposte variazioni dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante aventi

decorrenza, rispettivamente, dal 6 aprile 2011, dal 1° luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2014;

Viste le comunicazioni prot. n. 39/11/UCL, del 27 giugno 2011 e prot. n. 3-7473 del 28 giugno 2011 dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze concernenti la necessità di provvedere all'incremento dell'aliquota di accisa al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa, ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992;

Considerata l'opportunità di aderire al proposto incremento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di Euro 40 per mille litri di prodotto;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

## Articolo 1

1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato come carburante sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

a) dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011:

- benzina e benzina con piombo: Euro 611,30 per mille litri;

- gasolio usato come carburante: Euro 470,30 per mille litri;

b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

- benzina e benzina con piombo: Euro 613,20 per mille litri;

- gasolio usato come carburante: Euro 472,20 per mille litri.

2. In base all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di

cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

## Articolo 2

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, all'indirizzo www.agenziadogane.it.

Roma, 28 giugno 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93